

Dante Valitutti, *Gustav Radbruch. Relativismo, Equità, Trialismo metodologico, Certezza giuridica, Diritto sovralegale*, DeriveApprodi, Bologna 2023, 93 pp.

di Marina Lalatta Costerbosa

Il lavoro monografico di Dante Valitutti che qui presentiamo è apparso nella collana *essentials* diretta da Mariano Croce e Andrea Salvatore per l'editore DeriveApprodi. La collana vuole essere una via d'accesso il più possibile immediata alle idee fondamentali del pensiero di un'autrice o di un autore della contemporaneità. Per corrispondere a questo intento di fondo, ogni volumetto della serie si struttura per parole-chiave: cinque ogni volta, alle quali corrispondono cinque capitoli del libro.

Felice la scelta di Dante Valitutti di dedicare un nuovo "essentials" – dopo quello su Hans Kelsen di Tommaso Gazzolo del 2021 – a uno dei più grandi filosofi del diritto della prima metà del Novecento, Gustav Radbruch (che morirà pochi anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale). Ancora oggi, in una società certo trasformatasi in modo radicale, con un diritto alle prese con vecchie sfide, mai vinte una volta per tutte, e sfide inedite, ancora in corso di decifrazione, un filosofo come Radbruch, un intellettuale raffinato e colto, un giurista e politico, di un'altra epoca, non appare superato: l'universalità dei temi che affronta e l'originalità delle sue intuizioni non possono che assicurarne l'attualità.

Nell'Avvertenza l'Autore scrive che il filosofo di Lubeca «rappresenta ancora oggi una stella polare, nell'universo della speculazione giusfilosofica, poiché investe, tra l'altro alla

radice, questioni fondazionali dell'esperienza giuridica, che costantemente possono riproporsi all'opinione pubblica: perché si obbedisce al diritto? È possibile perseguire con lo strumento della legge fini considerati ingiusti? E questi fini ingiusti, laddove fossero duramente contestati, possono determinare la decadenza (legale) di una norma, la sua dichiarata invalidità formale?» (p. 8).

Per ricostruire la prospettiva radbruchiana a partire dalla quale comprendere la centralità di questi interrogativi, e immaginare risposte plausibili (sebbene non necessariamente conclusive), Valitutti sceglie come cinque parole-chiave: relativismo, equità, trialismo metodologico, certezza giuridica e diritto sovraleale.

La prima parola: *relativismo* viene ritenuta decisiva perché la lettura radbruchiana del relativismo, in un senso non nichilistico, ma ragionevole o moderato, costituisce per lui «una delle principali eredità che ci lascia oggi quel pensiero ovvero una forma di 'mitezza della ragione'» (p. 9). Si è al cospetto di una nozione rilevante per leggere i testi di Radbruch – che vengono presi in considerazione nel libro muovendo liberamente tra quelli che precedono l'avvento del nazismo e quelli che poterono uscire, per ovvie ragioni, solo a partire dalla fine del 1945. Simbolica in questo senso potremmo assumere la pubblicazione di *Cinque minuti di filosofia del diritto*, apparso subito dopo la conclusione della guerra, nel mese di settembre sulle pagine della «Rhein-Necker Zeitung» di Heidelberg. Il relativismo di Radbruch ha un carattere non estremo, bensì storico; il pluralismo dei punti di riferimento normativi non sfocia in scetticismo,

bensì nella contestualizzazione storica dei principi di giustizia (p. 17).

Strettamente connesso a queste considerazioni è il significato attribuito al concetto di *equità* che secondo l'Autore costituisce la «manifestazione 'determinata' dell'idea di giustizia» che per Radbruch corrisponde in ultima istanza al principio di uguaglianza, con una preferenza per il suo volto commutativo. «La giustizia commutativa – la citazione di Valitutti è ripresa dalla *Propedeutica alla filosofia del diritto*, un agile manuale che Radbruch pubblica nel 1947 – presuppone due persone che sono l'una all'altra giuridicamente coordinate; viceversa la giustizia distributiva presuppone almeno tre persone: una sopraordinata che impone oneri e concede vantaggi a due o più persone a essa subordinate. Se si considera il diritto privato come il diritto fra persone sovraordinate e subordinate, allora la giustizia commutativa è la giustizia del diritto privato, quella distributiva la giustizia del diritto pubblico» (p. 31).

L'espressione *trialismo metodologico* rinvia poi alla distinzione tra essere e dover essere che ottiene un'importante complessificazione nei testi radbruchiani, poiché tra la realtà del diritto e il valore del diritto compare ora anche la cultura (p. 44). Senza confondere il piano dei fatti e quello delle norme, e senza violare la legge di Hume derivando il secondo dal primo, Radbruch – evidenzia l'Autore – cala entrambi in una prospettiva politico-culturale che conferma la concretezza dello sguardo radbruchiano sulla società e la sua tensione verso un ideale di uguaglianza sociale.

Accanto alla giustizia e all'utile comune, Radbruch ritiene fondamen-

tale un terzo valore: la *certezza del diritto*, un valore formale che tuttavia assicura un minimo di normatività, uno standard basico di giustizia. Richiamandosi soprattutto alle pagine della *Propedeutica*, Valitutti si sofferma sul rapporto tra certezza e giustizia, giudicando la soluzione di questa relazione, individuata da Radbruch, «non priva d'ambiguità» (p. 68). Tralasciando il fatto che vi sia effettivamente «ambiguità» (su questo ci permettiamo di mantenere alcune riserve), veniamo alla risposta, chiarissima, di Radbruch al problema, riportata opportunamente nel capitolo. «[L]a contraddizione fra la giustizia e la certezza del diritto è un conflitto della giustizia con se stessa. Questo conflitto non può essere perciò risolto univocamente. La questione è una questione di misura; quando la ingiustizia del diritto positivo raggiunge una tale misura che la certezza del diritto garantita dal diritto positivo, di fronte a questa ingiustizia, non ha affatto più peso: in un tale caso, il diritto positivo ingiusto deve cedere alla giustizia» (p. 68). E così arriviamo diretti all'ultima delle parole-chiave scelte dall'Autore.

Si tratta della locuzione *diritto sovrale-gale* (*übergesetzliches Recht*) che evoca il titolo del decisivo saggio radbruchiano del 1946: *Legalità senza diritto e diritto sovrale-gale* (in originale: *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*). Essa racchiude in un certo senso l'approdo della seconda metà degli anni Quaranta. Non viene condivisa nel libro l'interpretazione di coloro che, forzando i contenuti delle riflessioni di quest'ultimo periodo della sua vita, vedono in Radbruch il compiersi di una netta svolta giusnaturalistica tradizionale. Valitutti scor-

ge piuttosto in lui il precursore di un «nuovo modello di giusnaturalismo» (p. 75), di quel neocostituzionalismo che passando attraverso autori come Lon Fuller, prima, e alle filosofie del diritto di pensatori come Robert Alexy e Luigi Ferrajoli, poi, è al centro di una riflessione ancora aperta sul concetto di diritto e sulla sua pretesa di correttezza, e alimenta una ricerca tutt'ora in corso attorno alla legittimazione migliore di una connessione concettuale, eppure necessariamente debole, tra le due sfere dell'agire qui indagate: quella della morale, ma soprattutto quella del diritto.